



SENT. 64/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE

D'APPELLO

composta dai magistrati:

Dott.ssa Daniela ACANFORA Presidente relatore

Dott.ssa Lucia d'AMBROSIO Consigliere

Dott. Nicola RUGGIERO Consigliere

Dott.ssa Maria Cristina RAZZANO Consigliere

Dott. Cosmo SCIANCALEPORE Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sull'appello iscritto al n. **59828** del registro di segreteria proposto da

OMISSIS (c.f.: OMISSIS) nato a OMISSIS il OMISSIS, rappresentato e

difeso dall' avv. Alessandro Rovazzani

(pec:avvalessandrorovazzani@puntopec.it)

contro

INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso sia

congiuntamente che disgiuntamente, dagli avv.ti Lidia Carcavallo (pec:

avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it), Antonella Patteri (pec:

avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it) Sergio Preden (pec:

avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it), Giuseppina Giannico (pec:

	SENT. 64/2025	2	
	avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it) e Antonietta Coretti (pec		
	avv.antonietta.coretti@postacert.inps.gov.it), elettivamente domiciliato in		
	Roma, alla via Cesare Beccaria n. 29, negli uffici dell'Avvocatura centrale		
	dell'Istituto		
	avverso la sentenza della Sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte		
	n.88/2021, depositata in data 5 marzo 2021.		
	Esaminati l'appello e gli altri atti e documenti di causa.		
	Uditi, nella pubblica udienza del 18 marzo 2025, svolta con l'assistenza della		
	dott.ssa Alessandra Carcani, il magistrato relatore Acanfora, che ha svolto una		
	breve relazione, l'avv. Maria Loredana Licari, per delega scritta dell'avv.		
	Alessandro Rovazzani in rappresentanza e difesa dell'appellante e l'avv.		
	Coretti per l'INPS.		
	FATTO		
	Con la sentenza impugnata la Sezione giurisdizionale per la Regione		
	Piemonte, in composizione monocratica, ha respinto il ricorso promosso		
	dall'odierno appellante, ex militare dell' Arma dei Carabinieri, collocato in		
	quiescenza dal 1° ottobre 2019 con un un'anzianità complessiva di oltre 20		
	anni di cui anni 14, mesi 11 e giorni 6 alla data del 31 dicembre 1995 e dunque,		
	destinatario del sistema di calcolo della pensione c.d. "misto", ai sensi dell'art.		
	1, comma 12, della l. 8 agosto 1995, n.335, diretto ad ottenere il		
	riconoscimento del diritto al ricalcolo della pensione in applicazione		
	dell'art.54 del d.P.R. n. 1092/1973		
	Il giudice di prime cure ha richiamato la sentenza delle Sezioni riunite		
	n.1/2021/QM per inferirne che ha escluso l'applicazione generalizzata		
	dell'aliquota fissa del 44% a tutto il personale militare, bensì l'ha circoscritta		

al solo personale in possesso, all'epoca di definitiva cessazione dal servizio, esclusivamente di un'anzianità complessiva di almeno 15 e di non oltre 20 anni.

Il sig. OMISSIS ha impugnato la sentenza con atto notificato in data 19 marzo 2022 e depositato in data 22 marzo 2022, deducendo, con un unico motivo di gravame, la violazione dell'art.54 del d.P.R. n.1092/1973 ed invocando quanto statuito dalla sentenza n. 12 del 9 settembre 2021 con la quale le Sezioni riunite hanno chiarito la posizione di tutti coloro che alla data del 31 dicembre 1995 vantavano un'anzianità inferiore a 15 anni, riconoscendo anche ad essi il diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico con l'applicazione dell'aliquota annua del 2,44% all'anzianità maturata al 31 dicembre 1995.

In conclusione l'appellante, chiede che, in riforma dell'impugnata sentenza, ne venga dichiarato il diritto alla riliquidazione della pensione in godimento con l'applicazione, sulla quota retributiva, dell'aliquota annua del 2,445%, con arretrati, maggiorati degli accessori di legge, e vittoria di spese e compensi di giudizio di cui chiede la distrazione in favore del difensore che si dichiara antistatario.

L'INPS si è costituito in giudizio depositando in data 19 febbraio 2025 una memoria in cui ha chiesto che venga dichiarata cessata la materia del contendere, allegando il provvedimento di riliquidazione emesso dalla Direzione provinciale di Cuneo (CN1032022000826) e il cedolino relativo alla rata di pensione del mese di febbraio 2023 da cui risulta la corresponsione degli arretrati.

Nella pubblica udienza odierna l'avv. Licari, comparsa per delega per l'appellante, si è integralmente riportata al gravame insistendo affinché

	SENT. 64/2025	4	
	vengano accolte le conclusioni ivi rassegnate.		
	L'avv. Coretti per l'INPS ha confermato la richiesta di declaratoria della		
	cessazione della materia del contendere.		
	Chiusa la discussione, la causa è passata in decisione.		
	Considerato in		
	DIRITTO		
	Deve anzitutto rilevarsi che il giudizio non può essere definito con la		
	dichiarazione di cessazione della materia del contendere, in ragione del fatto		
	che l'appellante non ha inteso manifestare la volontà di aderire all'iniziativa		
	che l'INPS ha intrapreso in via amministrativa, ai sensi della circolare n.		
	107/2021 e che ha condotto alla riliquidazione del trattamento pensionistico		
	nonché al pagamento delle differenze sui ratei arretrati.		
	Invero, secondo la pacifica giurisprudenza (<i>ex multis</i> , Cass. Sez. L.		
	n.16886/2015, n.2063/2014; Sez. 3 n.16150/2010, n.23289/2007; Sez. Sez. 6-		
	5 n.5188/2015; Sez. 3 n.16891/2021; Corte dei conti, Sez. II app. n.235/2023,		
	n.313/2024), la declaratoria di cessata materia del contendere si fonda sul		
	venir meno dell'interesse ad agire e contraddire, quindi della necessità di		
	ottenere una pronuncia del giudice, ed è collegata a tutte le ipotesi in cui venga		
	in rilievo la sopravvenienza di atti o fatti idonei ad eliminare ogni ragione di		
	contrasto in ordine al diritto fatto valere. Nel contempo, occorre anche che le		
	parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della		
	situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conformi		
	conclusioni in tal senso.		
	Nel merito, il gravame è parzialmente fondato.		
	Il Collegio aderisce all'orientamento nomofilattico formatosi a partire dalla		

sentenza delle Sezioni riunite di questa Corte n.1/2021/QM del 4 gennaio 2021.

Le Sezioni riunite, chiamate a valutare, fra l'altro, se *“il beneficio previsto dall'art. 54, comma 1, d.P.R. n. 1092 del 1973, spetti o meno al personale militare collocato a riposo con una anzianità di servizio superiore ai 20 anni; in altri termini - avendo riguardo alle modalità di calcolo del trattamento di pensione - se la “quota retributiva “della pensione da liquidarsi con il sistema “misto”, ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità ricompresa tra i 15 ed i 18 anni, debba essere calcolata invariabilmente in misura pari al 44% della base pensionabile in applicazione del ridetto art. 54, oppure se tale quota debba essere determinata tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile”, con la predetta sentenza hanno affermato il seguente principio di diritto: “la quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema “misto”, ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità ricompresa tra i 15 ed i 18 anni, va calcolato tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile determinato nel 2,44%”.La pronuncia ha ritenuto, pertanto, che il succitato art. 54, comma 1, del d.P.R. 1092/1973 non sia “applicabile al di fuori del contesto di riferimento” e quindi per la determinazione della quota retributiva, di cui alla*

lettera a) dell'art.1, comma 12, della l. n. 335/1995, del militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di servizio. Tale soluzione ermeneutica pone al riparo, sempre secondo le Sezioni riunite, dal rischio di “*duplicazione della valorizzazione dei trattamenti*” con riguardo al periodo di servizio compreso fra l'anzianità maturata alla data del 31 dicembre 1995 e quella raggiunta al compimento dei 20 anni, eventualità ben possibile se si desse corso all'univoca applicazione della percentuale di rivalutazione prevista dal comma 1 dell'art. 54 cit., giacché essa comporterebbe una prima valorizzazione di detto periodo nella quota retributiva in relazione ai primi venti anni di servizio, e una seconda nella quota pensionistica da calcolarsi col sistema contributivo, parimenti confluyente nel montante di calcolo.

Detti principi sono stati estesi, con la successiva sentenza n.12/2021/QM del 9 settembre 2021, anche ai militari, come l'odierno appellante, collocati in quiescenza con un'anzianità complessiva superiore a 20 anni ma inferiore a 15 anni alla data del 31 dicembre 1995.

Anche questo Collegio si intende conformare, per la decisione della causa, al condiviso percorso argomentativo ed alle conclusioni cui è pervenuto l'organo nomofilattico, recepito ormai dalla pacifica giurisprudenza delle Sezioni di appello (*ex multis*, Sez. II app. nn.239 e 42 del 2024; nn. 331, 330, 324,323, 319,316, 313, 312, 165, 139,130, 98, 69, 48 del 2023; nn. 399, 448, 449, 451, 350, 346 del 2022; Sez. I app.n.60/2024; n.42/2023; nn. 168, 170, 203, 207, 252 del 2022; Sez. III app.n.244/2023; nn. 97 e 99 del 2022) di talchè accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto riconosce il diritto del sig. 0MISSIS alla riliquidazione della pensione in godimento sulla quota calcolata col sistema retributivo maturata sino al 31 dicembre 1995, del coefficiente annuo del

	SENT. 64/2025	7	
	2,44%, come statuito nel dispositivo delle richiamate pronunce		
	nomofilattiche. Dalla data di maturazione di ciascun rateo arretrato e per		
	ciascuno di essi deve essere liquidata la maggior somma tra interessi legali e		
	rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art.167, comma 3, c.g.c., fino		
	all'effettivo soddisfo.		
	Compete ovviamente all'INPS, in sede di esecuzione della presente sentenza,		
	dopo il formarsi del giudicato, tener conto di quanto già provveduto in sede		
	amministrativa.		
	Per ciò che concerne le spese, la novità della sentenza n.12/2021/QM emanata		
	dopo la pubblicazione della decisione di prime cure oggetto del presente		
	gravame , ne giustifica l'integrale compensazione, ai sensi dell'art. 31, comma		
	3, c.g.c.		
	P.Q.M.		
	la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello		
	definitivamente pronunciando, <i>contrariis reiectis</i> , accoglie parzialmente		
	l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, riconosce il		
	diritto del sig. OMISSIS alla riliquidazione della pensione in godimento, con		
	l'applicazione, sulla quota calcolata col sistema retributivo maturata sino al		
	31 dicembre 1995, del coefficiente annuo determinato nel 2,44%, oltre, dalla		
	data di maturazione di ciascun rateo arretrato e per ciascuno di essi, alla		
	maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, fino all'effettivo		
	soddisfo.		
	Spese compensate.		
	Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2025.		
	IL PRESIDENTE-estensore		

	SENT. 64/2025	8	
		Dott.ssa Daniela Acanfora	
		f.to digitalmente	
	DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 25 MARZO 2025		
	p. Il Dirigente		
	(dott. Massimo Biagi)		
	f.to digitalmente		
	Il Funzionario Preposto		
	Lucia Bianco		
	DECRETO		
	Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto		
	legislativo 30 giugno 2003, n. 196,		
	dispone		
	che, a cura della Segreteria, sia apposta l'annotazione di cui al comma 1 di		
	detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.		
	IL PRESIDENTE		
	Dott.ssa Daniela Acanfora		
	f.to digitalmente		
	Depositato in Segreteria il 25 MARZO 2025		
	p. Il Dirigente		
	(dott. Massimo Biagi)		
	f.to digitalmente		
	Il Funzionario Preposto		
	Lucia Bianco		

In esecuzione del provvedimento collegiale, visto l'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione: omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Roma, 25 MARZO 2025

p. Il Dirigente

(dott. Massimo Biagi)

f.to digitalmente

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco